

Avv. Selene Josephine Gaia MAIELLA
Foro di Milano
Via Bisceglie, 76 - 20152 Milano
Tel. [REDACTED]
PEC.: [REDACTED]

Avv. Pasquale CARBUTTI
Foro di Milano
Via Bisceglie, 76 - 20152 Milano
Tel. [REDACTED]
PEC.: [REDACTED]

ORIGINALE

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

- SEDE DI ROMA -

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

Per il Sig. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso dagli Avv. Selene Josephine Gaia MIAELLA (C.F.:
[REDACTED] PEC: s [REDACTED] e Avv.
Pasquale CARBUTTI, (C.F.: [REDACTED]) PEC:
[REDACTED], domiciliato presso lo studio degli stessi in Via
Bisceglie, 76, Milano, giusta procura in calce al presente ricorso. I difensori,
dichiarano ai sensi dell'art. 136 - I comma del D. Lgs. n. 104 del n. 02 Luglio
2010, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax [REDACTED]
[REDACTED]

PROCURA
AD LITEM
IN CALCE

CONTRO

- Ministero della Difesa (C.F. e P.I. 80425650589), in persona del Ministro p.t. con sede in Roma, Via XX Settembre n. 8, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

CONTROINTERESSATI

- Sig. MANCO Gabriele, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Sig. MORDÀ Samuele, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Sig. SANTAGATA Pasquale, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] it;

PER L'ANNULLAMENTO

- Del provvedimento M_D ADF0F6A REG2025 0013649 emesso in data 02.09.2025 dal Comando 235° Reggimento Addestrativo "PICENO" di L'Aquila, notificato al ricorrente in pari data e recante l'esclusione dal concorso (**doc. 1**);
- Del provvedimento pubblicato in data 13.08.2025 Ministero Della Difesa - Direzione Generale Per Il Personale Militare - I Reparto Reclutamento E Disciplina - 2^ Divisione Graduati E Militari Di Truppa recante le *"Indicazioni aggiuntive per l'incorporamento del 2 settembre 2025 presso i Reggimenti Addestramento Volontari del 2° blocco VFI anno 2025 e recuperi"* (**doc. 2**);
- Del provvedimento M_D AB05933 REG2025 0361074 emesso in data 07.08.2025 dal Ministero Della Difesa - Direzione Generale Per Il Personale Militare - Direttore Generale, pubblicato in data 18.08.2025 e recante la graduatoria di merito, relativa al 2° blocco 2025, dei VFI dell'Esercito per incarico di impiego che sarà assegnato dalla Forza Armata (**doc. 3**);
- Di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento di espulsione dal concorso, con conseguente riammissione nella graduatoria di merito, con conseguente immissione presso la sede di assegnazione.

FATTO

1. Il Sig. ██████████ attualmente non sta intraprendendo alcun percorso formativo né lavorativo, avendo lo stesso rinunciato a tali opzioni al fine di prestare servizio presso l'Esercito;
2. In data 25.10.2024 il Ministero Della Difesa - Direzione Generale Per Il Personale Militare - Direttore Generale emetteva il provvedimento M_D AB05933 REG2024 0616985, pubblicato in data 30.10.2025 e recante il bando di concorso relativo al reclutamento, per il 2025, di 6.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito (**doc. 4**);
3. In data 14.01.2025, il ██████████ avanzava domanda di partecipazione al suddetto bando (**doc. 5**);
4. Dopo essersi sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali innanzi alla Commissione appositamente nominata, e dopo aver prodotto la certificazione unica sanitaria, in data 26.06.2025 il ricorrente veniva dichiarato idoneo sia dal punto di vista psico-fisico che dal punto di vista attitudinale (**doc. 6**);
5. In data 07.08.2025 il Ministero Della Difesa - Direzione Generale Per Il Personale Militare - Direttore Generale emetteva il provvedimento M_D AB05933 REG2025 0361074, pubblicato in data 18.08.2025 e recante la graduatoria di merito, relativa al 2° blocco 2025, dei VFI dell'Esercito per incarico di impiego che sarà assegnato dalla Forza Armata, ove il Sig. ██████████ risultava vincitore alla posizione n. 1749 (v. **doc. 3**);
6. Il ricorrente, dopo essere stato dichiarato vincitore del suddetto concorso, veniva regolarmente convocato per l'incorporamento presso il 235° Reggimento Addestrativo "PICENO" di L'Aquila, a decorrere dal 02.09.2025 (**doc. 7**);
7. In data 13.08.2025 l'Amministrazione pubblicava le *"Indicazioni aggiuntive per l'incorporamento del 2 settembre 2025 presso i*

Al fine di meglio comprendere il motivo di doglianza avanzato con il presente ricorso, occorre sinteticamente analizzare il bando di concorso, per quanto rileva in questa sede, nonché richiamare brevemente la normativa e la giurisprudenza dettata in tema di concessione di un termine ragionevole per il soccorso istruttorio che, come di seguito verrà argomentato, è stato ritenuto applicabile anche in ambito concorsuale.

Orbene, il provvedimento M_D AB05933 REG2024 0616985 emesso in data 25.10.2024 dal Ministero Della Difesa - Direzione Generale Per Il Personale Militare - Direttore Generale reca il bando di concorso relativo al reclutamento, per il 2025, di 6.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito (v. **doc. 4**). L'art. 2 del predetto bando, rubricato "*Requisiti di partecipazione*", stabilisce al comma 1 che "*Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: [...] j) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e sul portale unico del reclutamento (InPA);*".

Inoltre, come specificato dall'art. 14, comma 7, rubricato "*Ammissione alla ferma prefissata iniziale*", "*I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del* [REDACTED], *secondo le modalità definite nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari p* [REDACTED] [REDACTED], *allegata al Decreto Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione: - certificato attestante l'esecuzione del* [REDACTED] [REDACTED] *previste per la propria fascia d'età, ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse; [...]*".

Qualora il candidato sia privo di uno dei requisiti indicati dal bando in esame, come sancito dall'art. 7 comma 3, "*Le commissioni di cui all'Allegato B, comma 1, lettera b) (articolo 8), provvederanno ad escludere i candidati giudicati: - inidonei agli accertamenti fisio-psico-attitudinali;*".

Tornando alla vicenda che vede coinvolto il Sig. [REDACTED] occorre puntualizzare che lo stesso risultava vincitore del bando di concorso in parola alla posizione n. 1749 (v. doc. 3) e che, di conseguenza, veniva poi regolarmente convocato per l'incorporamento presso il 235° Reggimento Addestrativo "PICENO" di L'Aquila, a decorrere dal 02.09.2025 (v. doc. 7).

Successivamente, in particolare in data 13.08.2025, l'Amministrazione pubblicava le "Indicazioni aggiuntive per l'incorporamento del 2 settembre 2025 presso i Reggimenti Addestramento Volontari del 2° blocco VFI anno 2025 e recuperi", ove era indicato che "[REDACTED]

[REDACTED] se ancora non posseduti, potranno essere consegnati entro 15 giorni dall'incorporamento." (v. doc. 2).

Orbene, considerando che l'Amministrazione concedeva un termine per effettuare le [REDACTED] di cui sopra, non si può che richiamare sinteticamente l'istituto del soccorso istruttorio e del relativo congruo termine, figure che, ormai pacificamente, sono ritenute applicabili anche in ambito concorsuale.

Come recentemente chiarito dai differenti pronunce, "La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) L. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. Soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere" (Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 19/09/2019) 22/11/2019, n. 7975; cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).

Il principio del soccorso istruttorio rappresenta una delle massime espressioni del dovere di collaborazione tra Amministrazione e cittadino, sancito dall'art. 1, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui "La pubblica amministrazione assicura la partecipazione dell'interessato al procedimento e ne garantisce l'imparzialità e la trasparenza". L'istituto in parola trova espressa disciplina, in materia di documentazione amministrativa, nell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990, che attribuisce all'Amministrazione il potere - dovere

di chiedere “*la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero la produzione di documenti mancanti*”.

In aggiunta alla normativa di cui sopra occorre altresì richiamare l’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che, al comma 4, stabilisce che “*in caso di dichiarazioni incomplete o irregolari, l’amministrazione competente deve invitare l’interessato a completare o regolarizzare la dichiarazione entro un termine congruo, non inferiore a dieci giorni, dal ricevimento della richiesta*”.

La disciplina richiamata, pertanto, impone un obbligo positivo a carico dell’Amministrazione, ossia che prima di disporre l’esclusione di un candidato per carenza documentale o irregolarità formale, **deve concedere un termine ragionevole di integrazione, congruo rispetto alla complessità della documentazione da produrre.**

Il principio del soccorso istruttorio è stato progressivamente recepito dalla giurisprudenza amministrativa la quale, in forza di un orientamento ormai consolidato, lo ha ritenuto applicabile anche ai concorsi pubblici.

Invero, come di recente chiarito dalla giurisprudenza, “*anche nell’ambito dei concorsi pubblici il soccorso istruttorio è obbligatorio quando è funzionale ad integrare o regolarizzare la domanda carente [...]*” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7975 del 22 novembre 2019) e, ancora “*Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell’ambito delle procedure concorsuali, [...]*” (Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 19/09/2019) 22/11/2019, n. 7975). Ancora, è stato chiarito che “*l’Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio nei casi di irregolarità formali o omissioni non essenziali, assegnando all’interessato un termine congruo e proporzionato alla tipologia della documentazione da integrare*” (TAR Lazio, Sez. III-bis, sentenza n. 15901 del 21 agosto 2024). Ne consegue che l’esclusione immediata del candidato costituisce violazione dei principi di proporzionalità e buona amministrazione, nonché dell’art. 97 Cost. .

Ai fini del presente ricorso pare evidente che la nozione di **termine ragionevole** assuma rilievo centrale, considerando peraltro che la normativa non stabilisce un termine fisso e tassativo, ma unicamente un limite minimo non inferiore a dieci giorni, lasciando all’Amministrazione il compito di fissare un periodo congruo in rapporto alla complessità della documentazione richiesta.

Il termine assegnato per la regolarizzazione deve essere congruo e tale da consentire concretamente l'adempimento, e la mancata previsione o la fissazione di un termine inadeguato determina l'illegittimità del provvedimento di esclusione. In altre parole, tale termine ragionevole necessario ai fini del soccorso istruttorio deve essere proporzionato al tipo di integrazione richiesta, in modo da consentire un'effettiva regolarizzazione della documentazione oggetto del bando di concorso: qualora la documentazione sia agevolmente reperibile, ad esempio copia di documento d'identità o autocertificazione, può essere sufficiente un termine breve, ma, qualora si tratti di documentazione sanitaria, certificazioni universitarie o altri atti rilasciati da enti terzi, o che comunque richiede un'attività quale la somministrazione [REDACTED], il termine dovrà essere ampliato, pena la violazione dei principi di buona fede e di collaborazione procedimentale.

Nell'ambito dei concorsi pubblici per titoli ed esami, il termine ragionevole per integrare la documentazione deve garantire al candidato una concreta possibilità di regolarizzazione, compatibile con la natura dell'atto mancante: **l'eventuale esclusione del candidato, senza che l'Amministrazione abbia precedentemente concesso un termine congruo** per integrare la documentazione mancante, risulta **viziata e illegittima** per violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e leale collaborazione.

Tornando ora alla vicenda che vede coinvolto il Sig. [REDACTED], avendo chiarito la portata del termine congruo necessario per sopperire alla documentazione mancante, pare evidente che il qui censurato provvedimento recante l'esclusione del ricorrente dal concorso "*poiché non in regola [REDACTED] reviste per la propria fascia d'età*" (v. **doc. 1**), sia senz'altro illegittimo, in quanto l'Amministrazione ha concesso un termine totalmente insufficiente e non congruo ai fini richiesti (v. **doc. 2**).

Sul punto occorre ricordare che in data 13.08.2025 l'Amministrazione pubblicava le "*Indicazioni aggiuntive per l'incorporamento del 2 settembre 2025 presso i Reggimenti Addestramento Volontari del 2° blocco VFI anno 2025 e recuperi*", ove era indicato che i [REDACTED], se non ancora posseduti in quanto [REDACTED], potevano "*essere consegnati entro 15 giorni dall'incorporamento*" (v. **doc. 2**) Per quanto

concerne la decorrenza dell'incorporamento del Sig. [REDACTED] occorre fare riferimento alla convocazione presso il 235° Reggimento Addestrativo "PICENO" di L'Aquila, a partire dal 02.09.2025 (v.doc. 7).

Orbene, alla luce dei provvedimenti di cui sopra, e considerando tutto quanto argomentato, non si può che rilevare come l'Amministrazione, comunicando in data **13.08.2025** il termine di **15 giorni dall'incorporamento**, fissato il **02.09.2025**, per produrre la [REDACTED], abbia senz'altro **leso il diritto**, spettante in capo al ricorrente, **alla concessione di un termine ragionevole** volto al completamento del [REDACTED] per la sua età: in altri termini, il Sig. [REDACTED] non ha in alcun modo potuto sopperire alla documentazione mancante, **mediante somministrazione [REDACTED] e conseguente soccorso istruttorio entro il 17.09.2025**, in quanto l'Amministrazione ha concesso un termine assolutamente breve e irragionevole entro il quale il Sig. [REDACTED] non avrebbe materialmente potuto effettuare i [REDACTED] con i relativi richiami e, pertanto, completare il [REDACTED] richiesto. In termini ancor più espliciti, l'Amministrazione ha sì concesso un termine sino a 15 giorni dopo l'incorporamento del 02.09.2024, quindi sino al 17.09.2025, ma di fatto **i giorni effettivamente utili** affinché il Sig. [REDACTED] potesse iniziare e concludere il [REDACTED] erano **nettamente inferiori**, considerando la mensilità di agosto e i fine settimana, periodi non utilizzabili dal ricorrente per sottoporsi a [REDACTED], dovendosi peraltro affidare alle strutture pubbliche i cui tempi non possono certo dipendere dalle esigenze del singolo e che sono notoriamente tutt'altro che celeri. Pare evidente che il termine in questione non possa essere per nulla considerato idoneo in quanto, si ricorda, lo stesso deve essere necessariamente **"congruo e proporzionato alla tipologia della documentazione da integrare"** (TAR Lazio, Sez. III-bis, sentenza n. 15901 del 21 agosto 2024).

Invero, al fine di poter regolarizzare la [REDACTED], è necessario prima individuare l'ente presso cui poter prendere appuntamento per i [REDACTED], poi è necessario non solo sottoporsi alla [REDACTED], ma anche [REDACTED] spesso effettuati dopo giorni o settimane, a seguito dei quali il [REDACTED] risulta completato. Pare evidente che tutto ciò non poteva

essere effettuato dal ricorrente in soli 12 giorni effettivi, considerando che nel mese di agosto le attività sono comunque ferme o rallentate.

In aggiunta a quanto sopra, pare opportuno attenzionare Codesto Collegio che il Sig. ██████████ in data 27.10.2025 ha iniziato ██████████ previsto per la sua fascia di età, e dovrà effettuare taluni richiami in data 29.12.2025 (doc. 8).

La circostanza in parola assume centrale rilevanza ai fini del presente ricorso, in quanto non solo dimostra come il ricorrente si sia prontamente attivato al fine di integrare il requisito fisico mancante, ma evidenzia altresì una condotta dell'Amministrazione assolutamente irragionevole e illogica, dato che la stessa ha concesso un termine totalmente non congruo che non avrebbe in alcun modo consentito al ricorrente di ultimare il ██████████ richiesto, considerando che ██████████ vengono effettuati dopo due mesi. In altri termini, non è dato comprendere come il Sig. ██████████ avrebbe potuto iniziare e ultimare il ██████████ che in totale richiede due mesi, entro 15 giorni dall'incorporamento. Tutto ciò pare oltre modo incomprensibile, illogico e irragionevole e rende qui censurati provvedimenti viziati e pertanto annullabili.

Tutto ciò dimostra ancor di più quanto l'Amministrazione abbia assegnato un termine non congruo che, se invece fosse stato idoneo, avrebbe di certo consentito al ricorrente di regolarizzarsi con il ██████████ previsto dalla sua fascia di età, come di fatto effettuato dallo stesso. In altri termini, considerando la condotta attiva e collaborativa del ██████████, qualora l'Amministrazione avesse concesso un termine idoneo per gli adempimenti in parola, certamente il ricorrente avrebbe potuto ultimare i ██████████ in tempo.

Non è dato comprendere come l'Amministrazione abbia potuto concedere un termine così breve per completare il ██████████ previsto per la fascia di età del Sig. ██████████, senza tenere in considerazione che lo stesso avrebbe dovuto porre in essere tutte le attività di cui sopra, non esperibili in così pochi giorni.

Considerando tutto quanto sopra esposto e argomentato, la scrivente difesa ritiene che qui impugnati provvedimenti siano illegittimi in quanto l'esclusione del Sig. ██████████ è stata effettuata senza che l'Amministrazione abbia preventivamente concesso un termine congruo affinché quest'ultimo completasse la ██████████ prevista per la sua fascia d'età. Di conseguenza, si chiede l'annullamento dei qui impugnati i provvedimenti, con

conseguente riconoscimento dell'idoneità psico-fisica del ricorrente e immissione presso la sede di assegnazione.

2. Il qui censurato provvedimento di espulsione è illegittimo in quanto emesso prima della decorrenza del termine per il soccorso istruttorio.

Eccesso di potere, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, motivazione illogica. Lesione del legittimo affidamento. Violazione artt. 3, 24 e 97 Cost.

In aggiunta a quanto abbondantemente sopra argomentato, non si può che censurare la condotta dell'Amministrazione la quale non solo ha concesso un termine estremamente breve, e quindi non congruo, affinché il Sig. [REDACTED] potesse completare il [REDACTED], **ma ha altresì espulso il ricorrente prima che tale termine fosse esperito, nonostante lo stesso si fosse prontamente attivato presso il personale sanitario del RAV, emettendo pertanto dei provvedimenti totalmente contraddittori e irragionevoli, lesivi del legittimo affidamento** del ricorrente stesso.

In tal senso basti ricordare che l'Amministrazione concedeva un termine sino a 15 giorni dopo l'incorporamento del 02.09.2024 (v. **doc. 2**), quindi **sino al 17.09.2025**, affinché il Sig. [REDACTED] potesse iniziare e concludere il [REDACTED] [REDACTED] previsto per la sua fascia di età. Pertanto, se l'Amministrazione avesse posto in essere una condotta congruente rispetto a tale provvedimento, avrebbe dovuto emettere il qui censurato provvedimento di espulsione in data 17.09.2025, ovviamente solo qualora il ricorrente non avesse ancora concluso il [REDACTED] in tale data.

Tuttavia, come emerge dal qui censurato **provvedimento recante l'espulsione** del ricorrente (v. **doc. 1**), lo stesso è stato **emesso e notificato in data 02.09.2025, giorno corrispondente all'incorporamento e non al termine ultimo utile affinché lo stesso potesse completare il [REDACTED] previsto per la sua fascia di età.** In termini ancor più espliciti, non è dato comprendere per quale ragione l'Amministrazione da un lato abbia concesso un termine di 15 giorni dall'incorporamento, termine comunque non congruo come poc'anzi

argomentato, affinché il Sig. [REDACTED] potesse regolarizzare i propri [REDACTED], dall'altro, ha espulso il ricorrente il giorno dell'incorporamento stesso, ossia il 02.09.2025, **senza attendere che il termine per completare il [REDACTED] spirasse effettivamente senza esito positivo.**

Tutto ciò pare oltre modo **contraddittorio ed irragionevole** e manifesta un'azione amministrativa totalmente viziata e illegittima, peraltro **lesiva del legittimo affidamento del ricorrente**, il quale confidava di avere ancora 15 [REDACTED] giorni dall'incorporamento al fine di poter effettuare e completare il [REDACTED]. Ne consegue che qui censurati i provvedimenti devono necessariamente essere annullati e che il ricorrente deve essere immesso immediatamente nella sede di assegnazione.

Peraltro, a completamento di quanto abbondantemente argomentato, non si può che rilevare come il Sig. [REDACTED] abbia senza dubbio posto in essere una **condotta positiva, collaborativa e attiva** al fine di concludere nel più breve tempo possibile il [REDACTED]. Invero, appena giunto presso la sede del RAV a L'Aquila, il ricorrente immediatamente si recava presso il personale sanitario presente in caserma al fine di sottoporsi al [REDACTED] richiesto: tuttavia, in tale occasione veniva riferito allo stesso che **non era possibile iniziare il [REDACTED] in tale sede, in quanto dopo tre mesi, durata dell'addestramento, sarebbe stato trasferito altrove.** Pertanto, nonostante il ricorrente si sia reso immediatamente disponibile a sottoporsi ai [REDACTED] sia presso il RAV di L'Aquila sia presso il proprio medico di base, ciò non è stato possibile per tempo in quanto gli è stato riferito che non avrebbe potuto iniziare in tale sede il [REDACTED], non potendosi sottoporre in tale sede ai [REDACTED] in quanto sarebbe stato poi trasferito presso altro ente a conclusione dell'addestramento.

Di conseguenza, pare evidente che il [REDACTED] non è stato completato entro il termine **per cause a lui non imputabili, bensì per mere questioni organizzative facenti capo all'Amministrazione.** Il ricorrente, pur essendosi immediatamente attivato per effettuare i [REDACTED], non ha potuto provvedere in tal senso in quanto l'Amministrazione gli ha riferito che non era possibile.

Tutto ciò pare oltre modo contraddittorio, in quanto non solo l'Amministrazione ha concesso un termine non congruo per esaurire il [REDACTED], termine peraltro che ha violato provvedendo all'espulsione del ricorrente prima che

spirasse senza esito positivo, ma di fatto ha altresì impedito al Sig. [REDACTED] di completare il [REDACTED]. In altre parole, da un lato ha imposto al ricorrente di effettuare i [REDACTED], entro un termine non congruo e comunque non rispettato dall'Amministrazione, dall'altro gli ha sostanzialmente impedito di effettuarli, ritenendo che non potesse nemmeno iniziarli in tale sede a causa dell'imminente trasferimento dopo tre mesi presso altro ente.

Quanto sopra non è ammissibile, e rende qui impugnati provvedimenti viziati per violazione di legge, eccesso di potere e contraddittorietà; pertanto, gli stessi devono essere annullati.

In definitiva, l'Amministrazione non solo avrebbe dovuto concedere un termine congruo, come argomentato con il primo motivo del presente ricorso, ma avrebbe eventualmente dovuto provvedere all'espulsione del Sig. [REDACTED] solamente una volta spirato invano il termine di 15 giorni dall'incorporamento, e non provvedere alla sua espulsione alla data dell'incorporamento stesso, considerando peraltro che il ricorrente si era prontamente attivato presso il personale sanitario in caserma per sottoporsi ai [REDACTED]

Ne consegue che i qui censurati provvedimenti sono viziati e illegittimi e, pertanto, gli stessi devono necessariamente essere annullati con contestuale immissione del ricorrente presso la sede di assegnazione.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Considerato che non è stato possibile reperire il provvedimento medico legale del Servizio Sanitario del 2° Battaglione Addestrativo del 235° Reggimento Addestramento Volontari "PICENO" n. M_D ADFOF6A REG2025 0013602 in data 02.09.2025, menzionato nel doc. 1, nonché il Decreto Interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro della Salute, recante "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari [REDACTED] [REDACTED], recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018 dello Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità, menzionato nel bando di concorso, si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale che vengano svolte le dovute attività istruttorie al fine di render noto il Decreto in parola.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In particolare il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di diritto esposti in ricorso. Appare, infatti, *ictu oculi* che l'Amministrazione abbia posto in essere palesi violazioni di legge che non potranno che condurre al pieno riconoscimento del diritto in capo al ricorrente a ottenere la tutela giuridica intesa all'annullamento dei qui impugnati provvedimenti e al riconoscimento in capo allo stesso della sussistenza dei requisiti psico-fisici, con conseguente immissione presso la sede di assegnazione.

Il *periculum in mora* e quindi il danno grave ed irreparabile è in *re ipsa* ed emerge considerando la finalità primaria della normativa di riferimento intesa ad escludere solo coloro che non posseggano i requisiti psico-fisici e attitudinali. Sussistono le esigenze idonee a determinare la sospensione dei provvedimenti qui censurati in quanto l'assenza di un provvedimento urgente potrebbe creare un grave pregiudizio irreversibile, attuale e concreto alla posizione del Sig. XXXXXXXXXX anche considerando che le immissioni sono già ultimate.

Al pregiudizio irreversibile, attuale e concreto può ovviarsi sospendendo i provvedimenti impugnati e annullando gli stessi.

Con ciò si chiede l'accoglimento dell'istanza cautelare e, per quanto possibile, la determinazione della presente controversia facendo presente che la scrivente difesa non avrebbe nulla da eccepire nel caso in cui Codesto Collegio valutasse la causa già matura per la decisione di merito in sede cautelare e preannunciasse una sentenza breve.

Notifica per pubblici proclami

La scrivente difesa ha già individuato tre controinteressati di cui alla graduatoria relativa al 2° blocco (v. **doc. 3**) e, qualora Codesto Collegio dovesse ravvisare l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti controinteressati, si chiede che venga ordinata la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo ai sensi degli artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, c.p.a., definendone le modalità.

Sul diritto del ricorrente al riconoscimento delle spese di lite.

Viste le motivazioni sopra espresse, si chiede il riconoscimento alle spese, onorari e diritti del presente ricorso secondo quanto previsto dall'art. 26 del CPA in ossequio al principio di soccombenza e causalità nella considerazione che l'Amministrazione è stata omissiva dei propri obblighi di legge inducendo il dipendente, con il proprio comportamento, ad interessare Codesta Ecc.ma Corte per la tutela dei propri diritti. Con ciò a voler significare che l'odierna ricorrente si è trovata costretto ad adire codesto Collegio per la salvaguardia dei propri interessi e diritti.

Tutto ciò premesso, il Sig. [REDACTED], *ut supra* difeso, rappresentato e domiciliato, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, *contraris reiecta*, così giudicare:

In via cautelare:

- Accogliere la sospensione dei provvedimenti impugnati ed emettere tutti i provvedimenti ritenuti necessari, imponendo all'Amministrazione di riconoscere l'idoneità psico-fisica in capo al ricorrente e di conseguente immissione presso la sede di assegnazione.

Nel merito:

- Sussistendo tutti i presupposti di legge in fatto e diritto, accogliere il ricorso con tutte le conseguenze di legge e per l'effetto annullare gli atti impugnati e tutti gli atti ad essi connessi, presupposti e consequenziali;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, tenuto anche conto del comportamento assunto da parte dell'Amministrazione.

Con riserva di proporre motivi aggiunti anche della costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta e riguardo il contenuto degli atti di quest'ultima, ove depositati.

Ai fini del *thema probandum e decidendum* si producono i seguenti atti:

- **Doc. n. 1:** provvedimento M_D ADF0F6A REG2025 0013649 emesso in data 02.09.2025 e recante l'esclusione dal concorso;
- **Doc. n. 2:** Indicazioni aggiuntive per l'incorporamento pubblicate in data 13.08.2025;
- **Doc. n. 3:** provvedimento M_D AB05933 REG2025 0361074 emesso in data 07.08.2025 e recante la graduatoria di merito;
- **Doc. n. 4:** bando di concorso;
- **Doc. n. 5:** domanda di partecipazione in data 14.01.2025;
- **Doc. n. 6:** dichiarazione di idoneità in data 26.06.2025;
- **Doc. n. 7:** convocazione per l'incorporamento presso i RAV;
- **Doc. n. 8:** conclusione XXXXXXXXXX in data 27.10.2025.

Si dichiara altresì che il presente ricorso verte in materia di lavoro nell'ambito del pubblico impiego e che la relativa proposizione comporta l'imposizione del contributo unificato di cui alla legge 115/02 in ragione del fatto che il ricorrente ha un reddito dichiarato superiore a tre volte (art. 9 comma 1 bis T.U. spese di giustizia) l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/02.

Sull'oscuramento dei dati personali del ricorrente

La scrivente difesa chiede che i dati dell'odierno ricorrente vengano oscurati ai sensi dell'art. 52 del Codice della Privacy (L. 196/2003).

Con osservanza,

Milano, lì 29.10.2025

Avv. Selene J. G. Maiella

Avv. Pasquale Carbutti

Maiella
Selene
Josephine
Gaia

Firmato
digitalmente da
Maiella Selene
Josephine Gaia
Data: 2025.10.29
11:44:32 +01'00'

Firmato digitalmente da:
Pasquale Carbutti
Data: 29/10/2025 11:28:15